CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

COMUNICATO STAMPA n. 22/24
Lussemburgo, 30 gennaio 2024

Sentenza della Corte nella causa C-442/22 | Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (Frode di un dipendente)

Frode all'IVA: il dipendente che utilizza i dati del suo datore di lavoro per emettere fatture false è debitore dell'importo delle imposte in esse indicato

Ciò vale a condizione che il datore di lavoro, soggetto passivo di tale imposta, abbia dato prova di aver agito con la diligenza ragionevolmente dovuta nel controllare le condotte del dipendente

Tra il gennaio 2010 e l'aprile 2014, la dipendente di una società situata in Polonia che gestisce una stazione di servizio ha emesso 1679 fatture, non corrispondenti a reali vendite di beni, per un valore totale (espresso in zloty polacchi) di circa EUR 320.000. A tal fine, essa ha utilizzato i dati del suo datore di lavoro, soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), a sua insaputa e senza il suo consenso. Le fratture fraudolente non sono state contabilizzate nelle dichiarazioni fiscali di tale società. Esse sono state utilizzate per ottenere il rimborso indebito dell'IVA da parte dei suoi destinatari, senza che l'imposta corrispondente fosse stata versata all'Erario.

In seguito ad un controllo fiscale, le autorità competenti hanno emanato una decisione che ha determinato l'importo dell'IVA dovuta dalla società. Secondo l'amministrazione tributaria, le condotte fraudolente sono state rese possibili dalla mancanza di vigilanza e di adeguata organizzazione nell'ambito della società che aveva assunto la dipendente.

La società ha contestato tale decisione dinanzi al giudice nazionale il quale, a sua volta, ha adito la Corte di giustizia. Il giudice nazionale desidera accertare chi, tra la società i cui dati sono stati illecitamente utilizzati nella fattura, e la dipendente che si è servita di tali dati per emettere fatture false, sia la persona che indica l'IVA in una fattura, ai sensi della direttiva sull'IVA [1], e che ne è quindi debitrice.

La Corte dichiara che **l'IVA non può essere dovuta dall'emittente apparente di una falsa fattura quando questi sia in buona fede e l'amministrazione tributaria conosca l'identità della persona che ha realmente emesso la fattura di cui trattasi**. In una situazione del genere, è quest'ultima persona ad essere debitrice dell'IVA. Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con l'obiettivo della direttiva IVA consistente nel combattere la frode e nell'evitare che i singoli possano avvalersi in modo fraudolento delle norme del diritto dell'Unione.

Per essere considerato in buona fede, il datore di lavoro è tenuto a dar prova **della diligenza ragionevolmente dovuta nel controllare le condotte del suo dipendente** e, così facendo, nell'evitare che i suoi dati siano utilizzati per emettere fatture false. In assenza di una tale prova, il datore di lavoro deve essere considerato quale persona obbligata a pagare l'IVA indicata nelle fatture fraudolente. Spetta all'amministrazione tributaria oppure al giudice nazionale valutare, alla luce dell'insieme degli elementi pertinenti, se il datore di lavoro abbia dato prova di aver agito con una tale diligenza.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ✆ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» ✆ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

[1] Articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.